



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PANIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2015

Modifiche all’articolo 9, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96,
in materia di trasparenza e di controllo dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, ha abrogato il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e lo ha sostituito con un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il disegno di legge AS n. 2054, già approvato dalla Camera dei deputati, integra la dotazione di personale della Commissione di garanzia sui partiti politici e interviene sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti per gli anni 2013-2014.

L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato al rispetto di requisiti di trasparenza e democraticità indicati dal decreto-legge, in cui si prevede anche l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell'accesso ai benefici.

Il citato decreto-legge n. 149 del 2013, all'articolo 7, prevede la certificazione esterna dei rendiconti dei partiti e all'articolo 8, comma 1, prevede un rigoroso sistema di controllo dei rendiconti: «I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.».

L'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, istituisce, quindi, la Commissione

per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici e prevede che proprio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi (...*omissis*) si avvalgono di una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (...*omissis*).

Il comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 prevede che, nello svolgimento della propria attività, la Commissione per la trasparenza effettui il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. La Commissione per la trasparenza ha interpretato tale disposizione nel senso che la documentazione di dettaglio deve essere comunque presentata agli uffici competenti e non, invece, nei soli casi di dubbi sulla correttezza della gestione contabile-amministrativa o per la non esaustività di bilanci comunque sottoposti al vincolo di certificazione esterna (come sarebbe stato invece più logico anche ai fini di uno snellimento burocratico).

Tale interpretazione, a nostro modo di vedere, è esageratamente restrittiva ed ha costretto i partiti politici regolarmente iscritti al registro a produrre una abnorme documentazione di dettaglio, da consegnare ai competenti uffici della Commissione per la trasparenza, al fine di godere dei benefici fiscali previsti dalla legge. Quantomeno è opportuno che sia ammessa la trasmissione per via telematica (recentemente il Parlamento ha anche approvato la legge per la fattura-

zione telematica nei rapporti con gli enti pubblici), onde evitare sprechi di carta e di tempo.

Per i piccoli partiti, i cui finanziamenti sono di qualche decina di migliaia di euro, i costi riguardanti il personale da impiegare per produrre l'abnorme documentazione sono particolarmente onerosi, attestabili attorno al 50/60 per cento rispetto al finanziamento ottenuto. Benché sia giusto e lodevole garantire la correttezza della contabilità dei partiti politici, è altrettanto vero che non possiamo appesantire eccessivamente di carichi burocratici i partiti, soprattutto i più piccoli, proprio nel momento in cui si è abolito

il finanziamento pubblico e quindi si sono ridotte le entrate.

La decisione di controllare *in toto* la documentazione di spesa riferita a tutte le spese appare dunque come una misura ridondante rispetto all'obbligo di certificazione, nel momento in cui già la società di certificazione controlla dettagliatamente ogni voce di spesa e tutta la documentazione giustificativa.

Pertanto, il disegno di legge in oggetto prevede che la Commissione per la trasparenza effettui il controllo, anche su supporto informatico, solo se necessario e non quando vi sia un'evidente e documentata congruità e coerenza dei dati di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo la parola: «verificando» sono inserite le seguenti: «, laddove necessario,» e dopo la parola: «prodotta» sono inserite le seguenti: «, anche su supporto informatico,».